

**REGOLAMENTO (CE) N. 1730/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2002**

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti a base di segala e avena provenienti dall'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1408/2002, la Comunità ha stabilito, per ciascuna campagna di commercializzazione, contingenti tariffari d'importazione a dazio zero, rispettivamente di 2 000 tonnellate di segala, farina di segala, semole e semolini di segala e agglomerati in forma di pellets di segala e di 1 000 tonnellate di avena, farina di avena, semole e semolini di avena e agglomerati in forma di pellets di avena.
- (2) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1408/2002, i contingenti tariffari in questione devono essere gestiti in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice

doganale comunitario ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽³⁾, senza che sia necessaria alcuna disposizione d'applicazione supplementare.

- (3) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1408/2002 prevede che i contingenti tariffari in questione siano applicabili dalla data di entrata in vigore delle modalità di applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Per motivi di sicurezza giuridica è opportuno definire la data di apertura dei contingenti in questione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.5862 e 09.5864, di cui all'allegato A, lettera b), del regolamento (CE) n. 1408/2002. Tali contingenti sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.